



CITTÀ DI PINETO

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO **CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 13-12-23

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI //
CANONE "MERCATI" APPROVAZIONE TARIFFE E
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ANNO 2024**

L'anno duemilaventitre, addì tredici del mese di dicembre, alle ore 11:00, nella Sede Municipale, assistito dal **Segretario Generale**, Dott.ssa Carla Di Giamberardino, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, **IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**, Dott.ssa Roberta Di Silvestro incaricato, con Decreto del Prefetto di Teramo prot. n° 80049 del 10 novembre 2023, della provvisoria gestione dell'Ente, ha esaminato la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, sulla quale, preventivamente, sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Con i poteri della Giunta Comunale

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;

- il **comma 837** a mente del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) ...”;

- il **comma 838** a mente del quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)”;

Richiamate integralmente:

- la Delibera del Consiglio Comunale nr.17 del 13.05.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e successive modifiche ed integrazioni;
- La Delibera della Giunta Comunale nr. 33 del 07.03.2023, con la quale sono stati approvati tariffe e coefficienti moltiplicatori del Canone Unico patrimoniale per l'anno 2023.

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario confermare, anche per l'anno 2024, le tariffe e i coefficienti moltiplicatori deliberati per l'anno 2023 con atto della Giunta Comunale nr.33 del 07.03.2023;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022 con la quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone*

fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”;

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1) per le motivazioni espone in premessa alle quali integralmente si rinvia, di confermare, per l'anno 2024, l'approvazione del prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 33 del 07.03.2023;

2) di dare mandato all'Area Ragioneria e Finanza di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;

3) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 16-11-2023: Favorevole

Il Responsabile del servizio interessato Colleluori Orietta
--

PARERE: regol.contabile del 16-11-2023: Favorevole

Il Responsabile del servizio interessato Colleluori Orietta
--

Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, si attesta che la presente copia cartacea dell'atto

Il Commissario Prefettizio

F.to (Dott.ssa Roberta Di Silvestro)

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Carla Di Giamberardino

PROT.....N....., li..... Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Il Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi Demografici F.to Dott.ssa Carla Di Giamberardino	Il sottoscritto Messo Comunale ATTESTA Che il presente atto è stato posto in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune Dal 15-12-2023 al 30-12-2023 Pineto, 15-12-23 Il Messo Comunale
--	--

amministrativo deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 13-12-2023, composta da n. fogli/pagine, è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti e conservato nel sistema informatico comunale.

Pineto _____

Il Funzionario Amministrativo
(Dott.ssa Carla Di Giamberardino)

Il presente documento è generato dal Sistema Informatico del Comune di Pineto.
Le firme presenti sono state apposte in formato digitale (art. 24 d.lgs. 82/2005).